

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Il Convitto è un'Istituzione educativa altamente formativa, che favorisce la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria: è una comunità di dialogo, di studio, di promozione culturale e sociale, ispirata ai valori di uguaglianza, imparzialità, trasparenza, partecipazione e libertà d'insegnamento. La sua azione educativa si fonda sul rispetto delle regole del vivere civile, sull'osservanza dei doveri scolastici e delle norme che regolano la vita della comunità convittuale.

“La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, economica e culturale” (art.4 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998).

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica (art.2, comma 8 D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, legge 107/2015, art.1, comma 56 – 57-58 PNSD).

Sono assicurati criteri uniformi - tutti ispirati alla trasparenza, all'equità, all'efficacia, all'efficienza del servizio a vantaggio degli alunni - per la formazione delle classi, per la formulazione dell'orario di servizio, per le attività educative e didattiche, per lo svolgimento di operazioni di scrutinio, valutazioni finali ed esami finali dei diversi cicli.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi; devono presentare un abbigliamento consono al luogo e mantenere atteggiamenti e comportamenti idonei ed adeguati alla funzione della scuola, luogo di formazione e di educazione.

Gli alunni che intendono frequentare le scuole annesse al Convitto nella veste di convittori o semiconvittori hanno precedenza rispetto ai richiedenti, nell'eventualità di iscrizioni a numero chiuso.

Il Regolamento d'Istituto che qui si riporta integralmente muove dai seguenti dispositivi di legge:

- Quadro normativo artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana.
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
- Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993.
- D.lgs. n.297 16 aprile 1994
- Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994.
- Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994.
- Decreto-legge n. 163 del 12 maggio 1995 convertito in legge n. 273 dell'11/7/1995.

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995.
- Decreto Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.
- D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122
- Legge 13 luglio 2015 n.107
- D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62
- O.M. n. 172 4 dicembre 2020

Cura della struttura scolastica – Artt. 1- 6

Art. 1. Principio generale. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, preservandone l’aspetto e l’integrità, come importante fattore di qualità della vita scolastica. Sono tenuti a mantenere pulite le aule, i laboratori, i corridoi, la palestra e ogni altro ambiente dell’Istituto, la cui pulizia giornaliera è assicurata dal personale ausiliario. Eventuali danneggiamenti alle aule, agli arredi, agli impianti, comporteranno un intervento da parte di tutte le componenti scolastiche sul piano educativo e su quello dell’assunzione di responsabilità da parte di chi si sia reso responsabile del danno.

Art. 2. Risarcimento. I danni, salvo quelli accidentali, vanno risarciti o, in alternativa, il bene danneggiato va ripristinato da parte degli studenti a spese proprie.

Art. 3. Responsabilità. Del danneggiamento risponde il singolo o, in mancanza, la classe. Si richiede agli studenti di segnalare a un docente, al personale educativo o ausiliario gli eventuali danni riscontrati.

Art. 4. Gli alunni devono avere cura dei loro materiali didattici: non devono lasciarli sui banchi ma riporli negli zaini o negli appositi armadietti, quando si trasferiscono fuori della propria aula. Agli alunni non è permesso entrare in altre classi durante l’emergenza COVID.

Art. 5. Disposizioni al personale ausiliario. Il personale ausiliario vigilerà nei corridoi antistanti le aule e i servizi durante l’orario delle lezioni, chiuderà a chiave tutte le porte delle aule non utilizzate, se necessario anche temporaneamente, controllerà che le classi siano coperte, comunicherà tempestivamente al collaboratore vicario eventuali danneggiamenti riscontrati.

Art. 6. Provvedimenti. Nei confronti degli alunni inadempienti saranno presi i necessari provvedimenti disciplinari. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui all’art. 1 comma 9 ter del DPR. 21 novembre 2007, n.235, è ammesso ricorso all’Organo di garanzia (vd. Art. 45 del presente regolamento) interno della scuola entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Aspetti relativi alla vita convittuale – Artt. 7-14 bis.

Art. 7 Termine delle lezioni antimeridiane

Al termine delle lezioni antimeridiane, prima dell’accesso alla sala mensa, alunne ed alunni provvederanno a riporre ordinatamente negli appositi armadietti individuali gli effetti personali e tutto ciò che rientra nel corredo scolastico.

Art. 8 Sala Mensa

L'ingresso in sala mensa deve avvenire ordinatamente: gli alunni, accederanno alla sala mensa rispettando il turno di rotazione assegnato alla propria classe; i pasti saranno consumati esclusivamente in sala mensa secondo le regole della buona educazione. La sistemazione ai tavoli è stabilita dall'educatrice/educatore di riferimento, così come l'autorizzazione a lasciare i locali della sala mensa al termine del pranzo. Durante il pranzo tutti i semiconvittori devono mantenere un contegno decoroso e corretto; non è consentito utilizzare cellulari, dispositivi musicali, o altro strumento che non sia compatibile con la possibilità di dialogo e condivisione.

Art. 9 Pausa ricreativa post-prandiale

All'uscita dalla sala mensa, la pausa ricreativa deve avvenire sotto la guida e la responsabilità degli educatori/docenti, secondo l'orario di servizio, nel rispetto dei compagni e degli ambienti ad essa deputati, cortili ed aule, all'aperto quando le condizioni meteorologiche lo permettono, o nelle aule e negli spazi antistanti le stesse. Non è consentito sostare nello Scalone Monumentale, se non per il tempo necessario al transito per l'utilizzo specifico dello stesso. Al suono della campana che segna l'inizio dell'orario pomeridiano, è fatto obbligo di rientro immediato in aula, senza soste né ritardi, pena la trascrizione sul registro.

Art. 10 Laboratorio studio guidato

L'attività degli Educatori, così come stabilito dalle norme vigenti (C.M. 111/1989; D.P.R. 417/1974 art.121 funzione docente personale educativo) è finalizzata alla formazione e educazione dei convittori e semiconvittori, mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo. Durante le ore di studio guidato, alunne ed alunni faranno riferimento all'educatrice/educatore assegnata/o alla classe. Durante l'orario di studio gli alunni rielaborano quanto svolto durante le ore di lezione frontale e di laboratorio culturale, approfondendo e rianalizzando i contenuti per interiorizzarli, sotto la guida e la consulenza dell'educatrice/educatore che avrà cura di verificare il loro regolare e costante impegno, riferendone ai docenti curricolari ed al consiglio di classe.

Art. 11 Accesso ai servizi igienici ed ai distributori di bevande/merende

Per uscire dall'aula gli alunni devono chiedere l'autorizzazione al docente/educatore presente in aula, devono preferibilmente usufruire dei servizi igienici presenti nel piano in cui è ubicata la loro aula e non possono comunque uscire in più di uno o due per classe, a discrezione del docente e/o educatore.

Non sono consentite uscite dall'aula nell'ora successiva alla pausa ricreativa post-prandiale, salvo casi la cui eccezionalità verrà valutata dal docente/educatore.

Durante le uscite dall'aula non è consentito sostare, correre o discutere ad alta voce nei corridoi per non arrecare disturbo alle attività didattiche e educative. Si raccomanda di non eccedere nella fruizione di caffè, merendine e bibite erogate dai distributori: le bevande devono essere consumate nei pressi del distributore; non è permesso sostare nei pressi del distributore oltre il tempo strettamente necessario; la consumazione deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare e depositando i materiali di scarto negli appositi contenitori posti nei pressi del distributore. È fatto divieto assoluto di portare bevande in aula e nei corridoi, laboratori e palestra; in caso di infrazione, l'insegnante/ l'educatore è autorizzato al sequestro.

Art. 12 Assistenza medica

In caso di malessere, alunne ed alunni dovranno rivolgersi al docente/educatore di riferimento, che avvertirà tempestivamente l'infermiere/a il quale attiverà tutte le procedure del caso nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 13 Collaborazione scuola-famiglia

La collaborazione tra la scuola e la famiglia è d'importanza fondamentale e si traduce anche nell'impegno della famiglia a prendere tempestivamente visione delle comunicazioni ad essa indirizzate. Il ricevimento dei genitori da parte dei docenti e degli educatori avviene previo appuntamento. In casi di particolare gravità, i genitori potranno essere convocati a conferire con singoli docenti e educatori e/o con la Dirigenza.

Art.14 Uso del cellulare

Non è consentito l'uso del telefono cellulare in aula, nei laboratori, nella palestra (e di apparecchiature equivalenti quali *smartwatch*), e nella sala mensa. tranne che per motivi didattici, sotto la guida dei docenti/educatori. La scuola declina ogni responsabilità in caso di furti o smarrimenti o danneggiamenti e si riserva, in caso di non osservanza di quanto sopra, di intraprendere serie azioni disciplinari per i trasgressori.

Art.14 bis Divieto di fumo Nell'ambito dell'Istituto è rigorosamente vietato fumare, stante la normativa vigente (cfr. il DL 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128). In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni di legge (multe) e disciplinari (ammonizione scritta per due volte, sospensione dalle lezioni alla terza). È fatto obbligo a tutto il personale della scuola di far rispettare sempre comunque e dovunque questo divieto.

Norme generali sulle presenze, assenze, giustificazioni, valutazione – Artt. 15-45.

Art. 15. Presenze. La presenza degli alunni alle lezioni e a tutte le attività integrative che vengono svolte nel contesto del curriculum è obbligatoria. La frequenza costante ed attenta alle lezioni costituirà un merito nell'attribuzione dei crediti.

Art. 16 Giustificazioni. Il registro elettronico consente al genitore di giustificare le assenze dei figli in modalità on line in sostituzione del libretto cartaceo. Resta fermo l'obbligo per il genitore di giustificare, personalmente (ma sotto emergenza Covid con colloquio on line o telefonico), la quinta assenza.

Art. 17. Ingresso nell'Istituto. Al suono della campana gli alunni dovranno raggiungere con sollecitudine le rispettive aule dove gli insegnanti li attenderanno. Agli estranei non è consentito l'ingresso nei locali del Convitto senza preventiva autorizzazione.

Art. 18. Assenze degli alunni. All'inizio delle lezioni l'insegnante, fatto l'appello, segnerà sul registro on line le assenze.

Art. 19. Giustificazione assenze. Le assenze devono essere controllate dal docente della prima ora sul

registro on line e le registrerà sul registro di classe. Lo stesso segnalerà tempestivamente al Capo d'Istituto o chi ne fa le veci le eventuali anomalie

Art. 20. Assenze prolungate. Per le assenze di oltre 5 giorni, la giustificazione deve essere accompagnata da certificato medico di buona salute. Alla 5^a, 10^a, 15^a assenza tutti gli alunni, anche se maggiorenni, dovranno essere accompagnati personalmente (ma sotto emergenza Covid è sufficiente il colloquio on line o telefonico) da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di inottemperanza, la Presidenza si riserva di intervenire opportunamente.

Art. 21. Alunni sprovvisti di giustificazione. L'alunno sprovvisto di regolare giustificazione, dopo la quinta assenza, non può essere riammesso in classe. Il Dirigente scolastico o i suoi collaboratori, in casi eccezionali, potranno riammettere l'alunno. Il provvedimento verrà annotato sul registro on line. Entro il giorno successivo, salvo diversa disposizione della Presidenza, l'alunno dovrà ottemperare agli obblighi di riammissione.

Art. 22. Giustificazione delegata a terzi. Il genitore che affida il figlio alle cure di terzi dovrà trasmettere alla Presidenza una lettera con cui delega, sotto la propria responsabilità, una terza persona che dovrà giustificare l'alunno stesso durante l'anno scolastico.

Art. 23. Ammissione in aula dello studente ritardatario. Premesso che l'orario d'entrata in classe, per tutti gli alunni di ogni ordine e grado, deve essere rispettato, è prevista una tolleranza massima di 10 minuti di ritardo che dovrà essere giustificato il giorno successivo dal genitore. I ritardi ripetuti saranno cumulati e raggiunta l'ora la stessa verrà conteggiata nel monte ore massimo previsto per gli ingressi posticipati per quadrimestre (*max* quattro). I pendolari potranno accedere all'Istituto entro le ore 8.30, a condizione che il ritardo sia dovuto a comprovati motivi dei mezzi pubblici di trasporto.

Art. 24. Ammissione alla seconda ora. Gli alunni che arrivano a scuola con un ritardo di oltre dieci minuti verranno ammessi in classe solo con decisione del Capo d'Istituto o del delegato. Un alunno può usufruire di massimo quattro permessi d'ingresso alla 2^a ora in un quadrimestre (giustificati dai genitori). Non sono concesse ammissioni alla 2^a ora nelle giornate d'Assemblea studentesca.

Art. 25. Assenze o ritardi ripetuti. Per l'alunno che si assenti o arrivi in ritardo ripetutamente o costantemente in una disciplina, il coordinatore della classe dovrà provvedere a informare, tramite la segreteria didattica, la famiglia, anche se trattasi di maggiorenne con diritto di auto giustificazione. I Consigli di classe ne terranno conto nell'attribuzione del voto di condotta. Tutti gli alunni, comunque, sono informati tramite circolare della disposizione di cui all'art.14, comma 7 del DPR 122/2009, la quale dispone che "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo (D.lgs. n.59 /2004, art.11, comma 1) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative (motivi di salute, sportivi e artistico culturali), a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. In caso di assenza per motivi di salute i genitori dovranno richiedere espressamente la deroga con l'apposito modulo allegando la certificazione specifica. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Art. 26. Assenze collettive. Le assenze collettive delle singole classi sono considerate tali quando i

presenti siano meno del 20% degli iscritti alla classe. Le assenze collettive, pur deliberate dall'assemblea degli studenti e comunicate alla Presidenza, non sono giustificabili secondo la prassi ordinaria. Tutti gli alunni che si siano astenuti dalle lezioni, al rientro, dovranno essere accompagnati da uno dei genitori (ma sotto emergenza Covid è sufficiente il colloquio on line o telefonico). In casi ritenuti eccezionali la Presidenza potrà disporre di una diversa procedura di riammissione.

Art. 27. Prescrizioni. Durante le ore di lezione gli alunni dovranno occupare sempre lo stesso posto e potranno cambiarlo solo con l'autorizzazione del professore dell'ora. Essi, inoltre, non potranno uscire dall'aula prima delle ore 10:00 se non per motivi eccezionali, purché autorizzati dall'insegnante. Nel cambio tra una lezione e l'altra dovranno rimanere al loro posto in aula e attendere l'insegnante della lezione successiva, mantenendo un comportamento educato e responsabile.

Art. 28. Ricreazione. Durante l'intervallo gli alunni usciranno dalle aule e dovranno rientrarvi con sollecitudine al suono della campana. Gli alunni sono tenuti a non lasciare, nelle rispettive aule, oggetti personali. Alla vigilanza sono preposti i docenti dell'ora coincidente con l'intervallo, coadiuvati dai collaboratori scolastici che dovranno presidiare tutti i corridoi, i cortili ed i locali frequentati dagli allievi. Dopo la ricreazione, gli insegnanti, che avranno cura di raggiungere sollecitamente le rispettive aule al fine di evitare occasioni di disordine, richiederanno l'appello e annoteranno eventuali assenze. Gli alunni assentatisi arbitrariamente subiranno le sanzioni disciplinari del caso.

Art. 29. Trasferimenti d'aula. Nei trasferimenti tra un'aula e l'altra gli alunni saranno ordinati e celeri; non è consentito entrare nei laboratori prima degli insegnanti.

Art. 30. Prescrizioni fine lezioni. Al termine delle lezioni, tutti gli alunni lasciano i locali delle aule accompagnati all'uscita dai docenti/educatori presenti in aula, accertandosi di lasciare tale luogo in maniera decorosa, nel rispetto di sé, dei compagni e del personale preposto alla sistemazione dell'aula.

Art. 31. Permessi d'uscita anticipata. Le uscite anticipate rispetto al termine delle lezioni di norma non sono ammesse; solo alla luce di comprovati motivi che le giustifichino, il Dirigente scolastico o un suo delegato o il docente/educatore presente in classe potranno autorizzare lo studente minorenni a lasciare l'Istituto prima della fine delle lezioni esclusivamente se prelevato dal genitore o da chi ne fa le veci, annotando l'uscita sul giornale di classe.

Agli studenti maggiorenni è data la facoltà di lasciare l'Istituto prima della fine delle lezioni previa comunicazione scritta e firmata del genitore, integrando in tal modo, da una parte, il diritto del maggiorenne ad autodeterminarsi e, dall'altra, il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se maggiorenni, fino alla loro autosufficienza economica (art.30 Cost.).

Un alunno può usufruire di massimo quattro permessi d'uscita in un quadrimestre.

I permessi di uscita anticipata reiterata sono concessi sulla base della richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci. La verifica delle richieste è fatta dalla Presidenza che stabilisce l'ammissibilità delle stesse dopo avere verificato l'imprescindibilità delle motivazioni. La domanda, di norma, va presentata entro il 10 ottobre. La scuola risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 32. Assenza insegnante. Nell'eventualità di un'improvvisa assenza dell'insegnante, gli alunni resteranno in aula sorvegliati dal personale ATA o Supplente, salvo ulteriori disposizioni della Presidenza.

Art. 33. Esoneri. Gli alunni esonerati dall'attività pratica di Educazione Fisica hanno l'obbligo di assistere ugualmente alla lezione, e partecipano ugualmente alla valutazione. Gli alunni esonerati dalle lezioni di IRC faranno richiesta di attività alternativa come previsto dalla legge.

Art. 34. Prescrizioni. Gli alunni sono tenuti a seguire gli avvertimenti loro fatti dal personale di servizio, relativi all'ordine, alla cura degli arredi e oggetti, dei computer e delle LIM dell'Istituto.

Art. 35. Responsabilità oggetti smarriti. La scuola non risponde di oggetti smarriti o mancanti per qualsiasi motivo, all'interno o all'esterno dell'Istituto.

Art. 36. Decoro personale. Ogni persona nell'ambito della scuola deve rispondere del decoro del proprio abbigliamento.

Art. 37. Ammonizioni e sospensioni. Gli alunni ammoniti potranno essere ammessi alle lezioni solo se accompagnati da chi esercita la potestà parentale. Per sanzioni più gravi, che comportano allontanamenti dalla scuola o altro, si rimanda al DPR 24 giugno 1998, n. 249, così come novellato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.235, e all'art.2 del Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Testo in vigore dal 1.9.2008 (G.U. 1.9.2008, n. 204).

Art. 38. Valutazione del rendimento scolastico. La valutazione del rendimento scolastico sarà effettuata ai sensi dell'art. 3 del Decreto-Legge 1° settembre 2008, n. 137: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (testo in vigore dal 1.9.2008 - G.U. 1.9.2008, n. 204) e seguenti.

Art. 39. Criteri per l'attribuzione del voto di condotta. Il C.D.C. è tenuto, sulla base delle direttive ministeriali (D.M. n.5 del 16/01/09), a valutare il comportamento dello studente mediante un giudizio complessivo che non si riferisca a singoli episodi, quanto piuttosto alla rilevazione di un processo complessivo di maturazione e crescita civile del soggetto.

Ai sensi dell'art. 2 del DPR 122 /2009, la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

Su tali premesse, si passa alla definizione dei criteri per l'attribuzione del voto di condotta definendo preliminarmente due indicatori: il rispetto verso se stessi e il rispetto verso gli altri. Il rispetto verso se stessi si esplicita nell'impegno e nella costanza nell'affrontare l'impegno scolastico in classe e a casa, nella frequenza e puntualità alle lezioni, nella cura della persona e del linguaggio, nell'uso responsabile delle strutture e del materiale scolastico. L'altro indicatore, il rispetto verso gli altri, si esplicita nell'osservanza del regolamento d'Istituto, nel rispetto delle figure istituzionali e del personale non docente, nella correttezza nei rapporti con i compagni, nel rispetto di ciò che appartiene agli altri

Art. 40. La griglia di valutazione della condotta che formula il C.D.C. oscilla da un voto massimo che corrisponde al 10 ad un voto minimo che corrisponde al 5.

Comportamento	Livello in decimi	Descrittori
Comportamento ineccepibile	10	Frequenza assidua. Risposta completa dello studente ai requisiti previsti dal Piano di lavoro del Consiglio di Classe; rispetto delle regole con coscienza critica, puntualità, comportamento corretto e responsabile verso i compagni, gli insegnanti, il personale della scuola e l'ambiente scolastico; impegno costante nelle attività di apprendimento; partecipazione attiva, consapevole, propositiva e motivata alle attività curriculari ed extracurriculari.
Comportamento corretto	9	Frequenza regolare. Rispetto puntuale delle regole scolastiche. Senso di responsabilità nell'adempimento dei propri doveri e nei rapporti con gli altri. Nessuna nota nominativa.
Comportamento non sempre corretto	8	Frequenza non sempre regolare (assenze e ritardi non dovuti a motivi di salute certificati). Comportamento non sempre corretto e non del tutto collaborativo, in relazione al funzionamento del gruppo classe. Qualche nota disciplinare di rilevanza non marcata.
Comportamento frequentemente non corretto	7	Numerose assenze e/o ritardi. Comportamento non sempre corretto; disturbo reiterato del normale svolgimento delle lezioni; scarsa puntualità nell'adempimento dei propri doveri. Presenza di note disciplinari.
Comportamenti scorretti	6	Assenze e/o ritardi (non dovuti a motivi di salute) frequenti e non giustificati o non giustificati tempestivamente. Comportamenti scorretti, incivili, aggressivi. Numero significativo di note disciplinari e/o provvedimenti di sospensione dalle lezioni.
Comportamenti che ledono la dignità della persona	5	Persistenza di un atteggiamento assolutamente negativo: presenza di azioni lesive della dignità altrui, accompagnate da ripetute note disciplinari e da un provvedimento di sospensione dalle lezioni di almeno 15 giorni con conseguente non ammissione allo scrutinio finale.

Art. 41. Tabella delle sanzioni disciplinari.

Comportamento	Sanzione	Organo competente	Procedura
Ritardi. Frequenza irregolare. Assenze	I ritardi, la frequenza irregolare e/o un numero eccessivo di assenze, non supportate da certificati medici, possono comportare la sottrazione di punti dal voto di condotta.	Consiglio di Classe	Informazione alla famiglia.
Mancata giustificazione delle assenze e/o dei ritardi	Sottrazione di punti dal voto di condotta	Coordinatore di classe o Ufficio di Presidenza	Informazione alla famiglia.
Mancata giustificazione della quinta assenza/ritardo o multiplo relativo.	Non ammissione dell'alunno se non accompagnato/giustificato anche telefonicamente dal genitore.	Ufficio di Presidenza.	Informazione alla famiglia.
Violazione del Regolamento d'Istituto o danni rilevati da qualunque operatore scolastico.	Per gravi e numerose note disciplinari a giudizio del C.D.C. - Dopo la quarta nota disciplinare di grave entità scatta sospensione disciplinare - Allontanamento dalla comunità scolastica - Sottrazione di punti dal voto di condotta. - Esclusione dalla partecipazione a stages formativi non obbligatori e/o visite guidate e viaggi d'istruzione. In alternativa, impiego in attività utili alla scuola. Risarcimento del danno.	Consiglio di Classe previa richiesta di provvedimenti annotata sul registro di classe.	Convocazione tempestiva del Consiglio di Classe - Lettera alla famiglia
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana.	Allontanamento dalla scuola per 15 gg. - Impegno in attività utili alla comunità scolastica sotto la guida di esperti. - Punti sottratti dal voto di condotta. - Per casi gravissimi, allontanamento dalla scuola per più di quindici giorni. Intervento di esperti. Punti sottratti dal voto di condotta a discrezione del	Organo di garanzia	Convocazione dell'Organo di garanzia -Lettera alla famiglia

	Commissario straordinario per le scuole annesse.		
--	--	--	--

Art. 42. Partecipazione alle Convittiadi e alle visite d'istruzione. Gli alunni potranno partecipare alle Convittiadi e alle altre attività convittuali esterne, ivi comprese le visite d'istruzione, stanti le seguenti condizioni:

- Voto di condotta non inferiore agli 7/10 nel quadrimestre precedente lo svolgimento dell'attività;
- Profitto scolastico che non presenti più di due insufficienze lievi (5/10) o più di una grave (4/10);
- Solo per la partecipazione alle Convittiadi: superamento di una selezione relativa alle abilità sportive e/o artistiche dei semiconvittori. Tale selezione sarà condotta dai docenti e/o educatori referenti delle varie attività, e sarà finalizzata alla composizione dei gruppi e delle squadre che parteciperanno alle competizioni.

Art. 43. Per ogni procedura è sottintesa l'informazione allo studente circa il comportamento rilevato e l'avviato procedimento. Contro i provvedimenti adottati dagli organi competenti, è ammesso il ricorso all'Organo di Garanzia.

Art. 44. L'Organo di Garanzia è l'organo preposto ad accogliere eventuali ricorsi relativi ai provvedimenti disciplinari adottati dall'Istituto. Come previsto dal DPR 235/07, la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia sono stabiliti dal regolamento di Istituto, che dispone quanto segue:

- L'Organo di Garanzia è composto da: 2 genitori eletti per le scuole del primo ciclo, 1 genitore per il secondo ciclo, 1 rappresentante degli studenti per il secondo ciclo, 1 docente designato dal Collegio Docenti e il Dirigente scolastico che presiede lo stesso Organo;
- In caso di decadenza o dimissioni dei membri eletti, subentrerà il primo dei non eletti; in caso di decadenza o dimissioni dei membri non eletti, l'organo competente (Commissario straordinario) procederà ad una nuova nomina.
- Nel caso in cui emergano temporanea impossibilità a partecipare alle riunioni, incompatibilità o dovere di astensione di uno dei membri dell'Organo di Garanzia, in quanto personalmente coinvolto nella sanzione comminata e oggetto di ricorso, si procederà all'individuazione di uno o più membri supplenti. Nel caso dei membri eletti, il supplente sarà il primo dei non eletti, nel caso dei membri non eletti il supplente sarà nominato dall'organo competente (Dirigente scolastico - Commissario straordinario).
- Affinché le deliberazioni dell'Organo di garanzia siano valide è necessario che esso sia perfetto, vale a dire che le stesse siano emanate dall'Organo al completo dei suoi membri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza relativa. In caso di parità, conseguente all'astensione di uno o tre membri, risulterà determinante il voto del Presidente dell'Organo.

Attività associativa, assemblee – Artt. 45-56

Art. 45. Riunioni studenti. Gli studenti, assistiti dagli insegnanti, hanno diritto di riunirsi nei locali dell'Istituto, anche fuori dell'orario delle lezioni, per organizzare seminari, gruppi di studio, attività integrative interdisciplinari, sperimentazioni didattiche e dibattiti culturali. Ogni riunione deve essere preceduta da accordi organizzativi dei rappresentanti degli alunni con i docenti interessati e con il Dirigente scolastico o con un suo delegato.

Art. 46. Assemblee studentesche. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica in cui gli studenti esprimono e confrontano civilmente le loro idee sui problemi della scuola e della società. Possono tenersi assemblee nel rispetto delle norme vigenti, in particolare nei limiti previsti dagli artt. 43 e 44 del DPR 31/05/74 n. 416. Possono tenersi, altresì, assemblee straordinarie; il monte ore verrà detratto da quello concesso per le assemblee ordinarie.

Art. 47. Assemblea di classe. L'assemblea di classe è convocata su richiesta della maggioranza della classe in questione e dopo che i docenti dell'ora interessata abbiano dato la loro disponibilità. La data di convocazione e l'O.D.G. devono essere presentati almeno tre giorni prima al Dirigente scolastico o a un suo delegato che ne curerà la trascrizione sul registro di classe e l'affissione all'albo degli studenti. Le assemblee di classe possono servire per l'esame dei problemi specifici delle singole classi e/o come momento di preparazione o di conclusione delle assemblee d'Istituto.

Art. 48. Deliberazioni d'Assemblea. Le deliberazioni delle assemblee di classe hanno valore di indirizzo per i rappresentanti eletti dagli alunni della classe negli organi collegiali e nel comitato studentesco.

Art. 49. Elezione Organi dell'Assemblea. Ogni assemblea di classe può eleggere di volta in volta il Presidente, scelto, ove possibile, tra i componenti del comitato studentesco e un segretario cui spetta il compito della verbalizzazione delle sedute.

Art. 50. Autorizzazione Assemblee. Le assemblee di classe sono autorizzate mediante una semplice dichiarazione scritta apposta sul registro di classe dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Tale dichiarazione avrà valore di notifica per tutti gli studenti della classe, per consentire loro di prepararsi e contribuire alla discussione.

Art. 51. Comitato Studentesco. Il comitato studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Esso si convoca su richiesta della maggioranza dei componenti e si riunisce una volta al mese per una durata massima di due ore. La richiesta di convocazione deve essere presentata per iscritto al Dirigente scolastico contestualmente all'O.D.G. Esso deve rimanere esposto all'albo degli studenti almeno tre giorni prima della data prevista.

Art. 52. Divieti. Le assemblee non possono essere tenute nei laboratori.

Art. 53. Convocazione Assemblee. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o dal 10% degli studenti almeno cinque giorni prima della data richiesta. Le richieste di convocazione, che devono essere presentate per iscritto al Dirigente scolastico contestualmente all'O.D.G., devono essere corredate dalle firme dei richiedenti.

L'avviso di convocazione di assemblea d'Istituto, firmato dal Dirigente scolastico, deve indicare il luogo in cui si terrà l'assemblea, il giorno, l'ora e l'O.D.G. Esso deve rimanere esposto all'albo degli studenti per almeno due giorni prima dell'assemblea e deve essere comunicato a tutte le classi.

Art. 54. Votazioni. Per la validità di ogni votazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Ogni deliberazione deve essere adottata a maggioranza.

Art. 55. Informativa. Gli studenti hanno diritto di affiggere, negli spazi appositi, manifesti firmati e compilati da loro, previa autorizzazione della Presidenza.

Art. 56 Commissioni. In particolari situazioni è possibile istituire temporaneamente delle commissioni composte da tutte le rappresentanze scolastiche.

Direttive generali funzione docente – Artt. 57 - 77

Art. 57. Prescrizioni. Tutti i docenti sono tenuti a prendere visione, quotidianamente, del registro delle circolari e a firmare all'ingresso nella scuola il registro delle presenze (temporaneamente sospeso causa Covid).

Art. 58. Puntualità. È necessario garantire la puntualità dell'inizio delle lezioni, sia alla prima ora sia nei cambi di classe. Anche il termine delle lezioni va rispettato scrupolosamente; nessun docente può lasciare la classe prima del suono della campana.

Il docente comunque in ritardo deve presentarsi al Dirigente scolastico o a un suo delegato, prima di entrare in aula. Il ripetersi di ritardi comporterà i provvedimenti e le trattenute previsti dalla legge. È importante ricordare che attardarsi in sala docente o nei corridoi dopo il suono della campana non costituisce un buon esempio per gli allievi.

Art. 59. Argomento delle lezioni. È necessario registrare sul registro on line gli argomenti trattati, le esercitazioni programmate, ecc. Ciò allo scopo di consentire un'immediata percezione dello svolgimento dei programmi e per dare agli altri insegnanti della classe la possibilità di operare avendo conoscenza degli argomenti svolti dai colleghi. Di tali annotazioni possono inoltre servirsi gli alunni che siano stati assenti.

Art. 60. La formazione obbligatoria, permanente e strutturale. Ai sensi del comma 124, art.1 della legge 107/2015, le attività di formazione sono definite in coerenza con il PTOF e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione.

Art. 61. Sala insegnanti. Si sottolinea l'opportunità che nessun allievo sia inviato in sala docenti per prelevare dai cassetti personali registri, compiti, o per avere informazioni.

Art. 62. Ore a disposizione. Gli insegnanti a disposizione per completamento cattedra sono tenuti a rimanere in sala insegnanti per l'intera durata delle ore a disposizione, e comunque a comunicare al Dirigente scolastico o al Collaboratore di turno ogni diversa esigenza. Le disposizioni di supplenza firmate dal Dirigente scolastico o dal Collaboratore delegato hanno valore di ordine di servizio.

Art. 63. Supplenze. La sostituzione dei docenti assenti va compiuta, nei limiti del possibile, nell'area disciplinare e con modalità relative alla propria funzione docente. La supplenza non può riguardare semplicemente la vigilanza sugli alunni, ma deve avere un contenuto didattico.

Art. 64. Assenze. Le assenze dei docenti vanno giustificate nei termini previsti dalla normativa di legge e comunicate all'Istituto non oltre le 7,50. Coloro che non possono produrre il certificato medico per assenza di una giornata, devono comunicarlo entro le ore 7,50 affinché la scuola possa disporre

accertamenti medico-fiscali.

Art. 65. Ferie. Art.13, 19 e 105 del CCNL 29/11/2007. Le ferie in periodo di attività didattica devono essere richieste con anticipo e autorizzato preventivamente dal Dirigente scolastico e hanno carattere di eccezionalità.

Art. 66. Comitato di valutazione. Il comma 129 della legge n. 107/2015 ha novellato il Comitato per la valutazione dei docenti, da rinnovare a cadenza triennale, prima disciplinato dall'articolo 11 del D. Lgs. 297/1994.

- **Composizione.** Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da:
 - dirigente scolastico, che lo presiede;
 - tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal commissario straordinario;
 - rappresentanti dei genitori e degli studenti (differenti a seconda del ciclo di istruzione), scelti dal commissario straordinario;
 - un componente esterno individuato dall'USR competente per territorio.

N.B. Nel triennio 2022-2025 il comitato di valutazione è composto dal DS Prof. Stefano Raciti; dalle docenti elette dal Collegio dei docenti Prof.sse Diana Amelia e Zafarana Paola; dalla Prof.ssa Aliberti Graziella nominata dal Commissario straordinario; dalla Dott.ssa Tutino Vincenza per la componente genitori e dallo studente Vecchio Antonio nominati dal Commissario straordinario e dalla DS Vetri Daniela come componente esterno individuato dall'USR.

- **Compiti.** Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:
 - individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15;
 - espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente nominato dal Commissario straordinario ed è integrato dal tutor del neo immesso;
 - valutazione del servizio, di cui all'art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal Commissario straordinario;
 - riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 del D.lgs. 297/94.

Art. 67. Funzioni aggiuntive. Il Dirigente scolastico affida ogni anno ai professori designati dal Collegio dei docenti le funzioni di direttore responsabile dei laboratori e della palestra, i quali coordineranno tutte le attività didattiche che si svolgeranno nell'arco dell'anno.

Art. 68. Riconsegna del materiale e delle attrezzature di laboratorio. Sarebbe opportuno che le esercitazioni si concludessero alcuni minuti prima del termine previsto nell'orario delle lezioni, per consentire ai docenti le verifiche sulla riconsegna delle attrezzature utilizzate e al collaboratore tecnico

di risistemarle, anche in vista degli impegni successivi.

Art. 69. Uso della fotocopiatrice. Al fine di regolare l'uso della fotocopiatrice e di limitarne i costi, si dispone che:

- a) è consentito fare fotocopie per uso didattico, per test, questionari, prove strutturate, compiti in classe;
- b) è possibile duplicare articoli di riviste o di giornali su argomenti non trattati dai libri di testo ma previsti dai programmi ministeriali o comunque dalle programmazioni disciplinari;
- c) le richieste per le fotocopie che non riguardano le prove di verifica (test, questionari, prove strutturate, testi in lingua da tradurre o commentare, ecc.) dovranno essere fatte dai docenti almeno due giorni prima della consegna;
- d) sono delegati a fare le fotocopie i collaboratori scolastici addetti alla segreteria designati annualmente dal Dirigente scolastico.
- e) la duplicazione degli atti della scuola è regolamentata dalla legge 241/90.

Art. 70. Uso della linea telefonica scolastica. Non è consentito fare telefonate a titolo personale o lasciare come recapito per comunicazioni personali il telefono o il fax della scuola (salvo casi eccezionali).

Art. 71. Ricevimento. I docenti saranno ricevuti dal Dirigente Scolastico, dal Responsabile amministrativo, dagli altri Responsabili di settore, nelle ore previste per il ricevimento, salvo deroghe per casi particolari. Gli alunni saranno ricevuti dal Dirigente scolastico negli orari di ricevimento, salvo diversa disposizione. La segreteria è aperta agli studenti e al pubblico secondo l'orario esposto nell'atrio dell'Istituto.

Art. 72. Regolamento del Laboratorio di Informatica

- a) Il laboratorio di informatica è un locale «protetto», come tale sottoposto a regime speciale di accesso;
- b) al laboratorio hanno diritto di accesso tutti i docenti che, per ausilio didattico alle lezioni o per aggiornamento personale, intendono utilizzare le attrezzature in questione;
- c) la responsabilità di apertura e chiusura del locale, di norma, è demandata al docente designato e al tecnico;
- d) in assenza dei responsabili possono accedere all'aula solo i docenti impegnati in attività didattiche del laboratorio precedentemente concordate;
- e) i docenti interessati all'utilizzo del laboratorio devono concordare con il responsabile le modalità e i tempi di fruizione del servizio;
- f) agli alunni, non espressamente autorizzati dal docente responsabile, è vietato l'ingresso nel laboratorio;
- g) gli alunni possono accedere nel laboratorio solo se accompagnati dal docente e per il tempo strettamente necessario a espletare la lezione d'informatica o a usare i pacchetti esplicativi di esercitazione;

- h) gli alunni, entrando in laboratorio, avranno cura di non portare zaini o cappotti, ma solamente il necessario per lavorare al P.C. e per prendere appunti. Comunque, tutto il materiale voluminoso va depositato all'ingresso;
- i) gli alunni occuperanno il posto loro assegnato dal docente e, di norma, non lo cambieranno senza autorizzazione;
- j) gli alunni sono tenuti a rispettare il locale e le attrezzature. Ogni abuso sarà sanzionato;
- k) a fine lavoro ciascun alunno avrà cura di spegnere il proprio P.C. e la stampante collegata: prima di lasciare l'aula il docente verificherà l'avvenuto spegnimento.

Art. 73. Regolamento Palestra e Impianti sportivi

- a) Il presente regolamento ha lo scopo di regolare, nei locali interni ed esterni dell'Istituto, le modalità di svolgimento dell'attività sportiva degli alunni e degli insegnanti a ciò preposti;
- b) l'accesso alla palestra e agli impianti esterni è consentito agli alunni e alle persone autorizzate che svolgono educazione fisica;
- c) gli alunni, per partecipare alle lezioni di educazione fisica, devono essere muniti di tuta e di scarpette ginniche;
- d) gli alunni sforniti di scarpette ginniche non potranno partecipare alle lezioni e pertanto siederanno in "panchina";
- e) gli insegnanti di educazione fisica e i bidelli di servizio non possono entrare in palestra se non muniti di scarpette ginniche;
- f) è proibito, sia agli alunni sia al personale, deambulare nei locali nei quali si svolge educazione fisica;
- g) i locali (bagni, docce) annessi agli impianti sportivi, non possono essere utilizzati che da coloro che si trovano impegnati nelle lezioni di educazione fisica;
- h) gli alunni della scuola elementare e media possono utilizzare la palestra e gli impianti sportivi nelle ore pomeridiane solo per la preparazione e per le attività programmate dai gruppi sportivi e per quelle programmate dal Consiglio d'Istituto.

Art. 74. Criteri di formazione delle prime classi

I criteri adottati per la formazione delle classi prime sono i seguenti:

- i ragazzi con giudizio di buono e ottimo sono equamente ripartiti in tutte le classi;
- gli alunni portatori di handicap sono ripartiti uno per classe;
- possono avere accesso nella stessa classe i fratelli e, ove possibile, gli alunni che ne facciano esplicita richiesta.

Per chi opta per il semiconvitto e/o per quanti frequentano già il Convitto è data priorità di scelta della sezione compatibilmente alle effettive disponibilità e nel rispetto dei criteri generali di formazione delle classi.

PROTOCOLLO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE STUDENTESCA

Art. 75. Interventi integrativi di recupero e di sostegno

Gli interventi didattici educativi ed integrativi sono stati istituiti dal M.P.I. nell'a. s. 1994/95 con l'O.M. n. 313 in seguito alla soppressione degli esami di riparazione.

Sono finalizzati a sostenere l'alunno nel recupero delle carenze di base delle varie discipline. Salvo diverse esigenze manifestate dai Consigli di classe, tali interventi di norma sono effettuati all'inizio dell'anno scolastico e alla fine del I quadrimestre.

In base al numero degli alunni coinvolti, gli interventi integrativi si possono effettuare per classi parallele, applicando, ove possibile, tecniche di insegnamento individualizzate.

Art. 76. Disposizioni generali. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nei precedenti articoli si rimanda alla normativa vigente.